

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE LUIGI ROVATI E PINACOTECA DI BRERA

Fondazione Luigi Rovati, C.F. n. 94634860152, rappresentato dalla Presidente Giovanna Elisabetta Forlanelli, nata a Monza (MB) il 19/02/1960 – C.F. FRLGNN60B59F704P – domiciliata per la carica e per il presente accordo in Corso Venezia 52, 20121 Milano, di seguito anche ‘Fondazione’;

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense (di seguito, per brevità, “Pinacoteca”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

(di seguito congiuntamente “Parti”)

Visti gli articoli 6, 7, 107-108, 111-113 e 118-119 del D.lgs. 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Premesso che:

- La Fondazione Luigi Rovati non ha scopo di lucro e ha finalità di utilità sociale. Opera negli ambiti della promozione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e storici e del sostegno e della promozione della ricerca scientifica;
- Il progetto del Museo d’arte (“Museo d’arte”) della Fondazione Luigi Rovati nasce dalla visione della Fondazione che considera l’accesso ad arte e cultura come diritto fondamentale e risorsa per il benessere di ogni cittadino. Il Museo d’arte si propone come centro di studio sperimentale del rapporto tra luogo di cultura e salute, come spazio orientato all’inclusione, alla sostenibilità, alla cura, all’educazione, ricerca, formazione;
- La Pinacoteca di Brera è una Direzione Generale del Ministero della Cultura

dotata di speciale autonomia sotto ogni profilo: tecnico-scientifico, gestionale, organizzativo, contabile ed operativo in virtù della normativa ministeriale museale di cui all'art. 33 co. 3° DPCM 167/2923 s.mi., e D.M. 23.12.14;

- Considerata l'importanza strategica del principio e dell'obbiettivo della valorizzazione culturale per gli Istituti museali del Ministero della Cultura, considerato anche l'art. 3 dello Statuto della Pinacoteca che indica tra le sue finalità il contribuire allo sviluppo culturale e sociale della propria comunità e vista anche l'esigenza di garantire che il Museo *sia un luogo vitale e inclusivo* e capace di promuovere lo sviluppo della cultura come indicato dall'art. 43 co.4 lett. b) DPCM 169/19;
- La Fondazione ha intenzione di creare una collaborazione con le istituzioni culturali del territorio milanese più particolarmente coinvolte dalla valorizzazione dei beni culturali. Le parti intendono attuare un piano di collaborazione volto ad incrementare la fruizione delle proprie collezioni da parte dei rispettivi visitatori;
- Le Parti intendono che la collaborazione di cui alla presente convenzione (di seguito: "convenzione") sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno avviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, senza alcun preavviso o richiesta di autorizzazione preventiva;
- Dalla suddetta convenzione non può generarsi alcun tipo di onere o costi di qualunque genere per Fondazione e per la Pinacoteca;

Tutto ciò premesso quale parte integrante dell'accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto dell'intesa

Con la presente convenzione si intende formalizzare una collaborazione tra le Parti comprendente le seguenti attività: a) riduzione reciproca sul biglietto d'ingresso; b) iniziative riservate possessori di FLR Card; c) prestiti e comodati di beni culturali; (d) promozione della presente Convenzione; e) futuri eventi condivisi o coordinati.

Articolo 2 Riduzione biglietto d'ingresso

1. La Fondazione si impegna a riconoscere ai possessori del biglietto d'ingresso della Pinacoteca di Brera, emesso nei 12 mesi antecedenti alla visita, per l'intero periodo di durata della convenzione, un biglietto di ingresso ridotto a € 12 (anziché € 16), previa esibizione dello stesso.
2. La Pinacoteca si impegna, altresì, a riconoscere ai possessori di un biglietto del Museo d'arte della Fondazione, per l'intero periodo di durata della convenzione, un biglietto di ingresso ridotto a € 10 (anziché € 15), previa esibizione dello stesso.
3. Le riduzioni di cui agli articoli 3.1; 3.2; non sono cumulabili con altre promozioni.

Articolo 3 Iniziative riservate possessori di FLR Card

1. La Fondazione gestisce il programma di membership "FLR Card", della durata di un anno, che permette di visitare ogni giorno il Museo, partecipare con un accesso dedicato alle attività culturali e scientifiche e sostenere i progetti della Fondazione
2. La Pinacoteca di impegna a riconoscere ai possessori di FLR Card un biglietto d'ingresso alla tariffa speciale di € 2 e a riservare agli stessi accesso a titolo gratuito ad almeno una attività didattica tra quelle previste nel suo calendario.

Articolo 4 Prestiti e comodati

1. Le parti si impegnano a collaborare sulla realizzazione di progetti espositivi favorendo lo scambio di opere e reperti presenti nelle reciproche collezioni.

Articolo 5 Promozione della Convenzione

1. Le Parti si impegnano a promuovere l'oggetto della presente Convenzione attraverso i rispettivi canali istituzionali curando altresì la massima diffusione del contenuto della medesima e del materiale informativo messo a disposizione da una parte e dall'altra.

2. Le Parti si impegnano a promuovere la presente Convenzione ciascuno con le rispettive possibilità e disponibilità attraverso i rispettivi canali istituzionali e i principali media del territorio: i rispettivi mezzi di comunicazione web e social; appositi comunicati stampa; l'eventuale distribuzione presso le rispettive sedi di materiale cartaceo promozionale riguardante Fondazione Luigi Rovati e Pinacoteca di Brera.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a dare tempestiva comunicazione della Convenzione agli operatori che gestiscono le biglietterie e di chiarire le modalità operative della fruizione della presente Convenzione.

Articolo 6 Durata. Recesso. Risoluzione

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata o prorogata con atto condiviso di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

2. Rimane in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

3. L'inadempimento di una parte nei confronti dell'altra parte potrà costituire causa di risoluzione della presente Convenzione, se ricevuta la formale messa in mora non adempia entro 15 giorni dal ricevimento della PEC.

Articolo 8 Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa relativa a quanto ne forma oggetto.

2. Ogni aspetto del presente Accordo non espressamente regolato si intende disciplinato dalle norme vigenti in Italia.

3. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione del presente Accordo.

4. Nel caso, puramente eventuale, che sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente competente per ogni controversia in ordine al presente accordo, quello di Milano, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla Legge.

Articolo 9 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente accordo per essere valide ed efficaci devono farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo di PEC ai seguenti indirizzi:

info@fondazione.luigirovati.org; PEC fondazione.luigirovati@actalyscertymail.it per Fondazione, all'attenzione della dr.ssa Monica Loffredo;

per la Pinacoteca:

2. Le Parti potranno variare i recapiti mediante comunicazione alla controparte per iscritto trasmessa agli indirizzi oggetto di modifica prima della relativa variazione.

Articolo 10 Oneri finanziari

Nessun onere finanziario, nemmeno di natura fiscale, sarà dovuto per quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo registrazione in caso d'uso.

Articolo 11 Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003, nonché della nuova normativa europea di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto in data

Milano, lì 18 luglio 2024

Per la Fondazione Luigi Rovati

La Presidente

dr. Giovanna Elisabetta Forlanelli

Per la Pinacoteca di Brera

Il Direttore Generale

Prof. Angelo Crespi